



# ORDO FRATRUM MINORUM

## TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI

Curia Generale dei Frati Minori (OFM)

Via di Santa Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - Italia - eMail: tutela@ofm.org

---

### RACCOMANDAZIONI PER LA STESURA DI UNA POLITICA DI SALVAGUARDIA E PROCEDURE PER L'OFM

A partire dal Capitolo Generale 2021, ogni Entità dell'Ordine ha la responsabilità di sviluppare politiche, strutture, procedure, ecc. per attuare la decisione del Capitolo sulla Salvaguardia (Documento Finale, Decisione n. 9) e il nuovo articolo 45 degli Statuti Generali. Per aiutare le Entità a definire i punti essenziali della politica e delle procedure, la Commissione offre le seguenti raccomandazioni/linee guida. Per quanto possibile, le Entità che fanno parte di una stessa Conferenza o di un unico territorio nazionale dovrebbero sforzarsi di lavorare insieme per sviluppare politiche e procedure comuni. Il documento contenente le politiche e le procedure deve essere breve e diretto.

#### **1. Ogni politica e procedura di Salvaguardia deve iniziare con una dichiarazione di politica che contenga i punti del paragrafo seguente:**

##### *Bozza di Dichiarazione di Politica*

Tutti i bambini sono doni di Dio. In virtù della loro innata dignità, hanno il diritto di vivere in un ambiente sicuro, libero da ogni forma di sfruttamento, violenza, discriminazione e danno. Qualsiasi forma di abuso sessuale commesso nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile non solo è un peccato gravissimo, ma è un'aggressione alla dignità della persona ed è un crimine.

I Frati Minori non tollereranno alcuna forma di abuso sessuale nei confronti di minori o adulti vulnerabili perpetrato da qualsiasi frate, volontario o dipendente. Poiché siamo chiamati a essere "fratelli di tutti", ci impegniamo a creare e sostenere un ambiente in cui possiamo svolgere il nostro ministero in modo sicuro nei confronti di bambini, giovani e adulti vulnerabili. Questo impegno comporterà responsabilità e trasparenza attraverso l'osservanza degli elementi più dettagliati di questa politica, nonché una formazione e un aggiornamento regolari.

La politica si applica in primo luogo ai frati e anche ai volontari e ai dipendenti.

Il Ministro o Custode è la persona che ha la responsabilità ultima della salvaguardia nell'Entità.

Possono essere aggiunti altri punti, in particolare il nome e i dettagli di contatto della persona identificata come Delegato.

Questa dichiarazione di politica, insieme ai dati di contatto, dovrebbe essere esposta in luoghi pubblici, ad esempio nel portico della chiesa, all'interno della porta d'ingresso del convento, nei salotti, ecc.

**2. I termini utilizzati nella politica e nelle procedure devono essere basati sul Diritto Canonico e devono essere compresi da tutti gli interessati:**

*Definizioni*

Ai fini della presente politica, fatto salvo quanto prescritto dalla legge dello Stato<sup>1</sup>, per abuso sessuale di un minore o di un adulto vulnerabile si intende uno o tutti i comportamenti descritti in *Vos estis lux mundi* (VELM) Art. 1 §1a), canone 1398 del Codice di Diritto Canonico<sup>2</sup> rivisto e Art. 1 §1a), nel canone 1398 del Codice di Diritto Canonico rivisto e nell'art. 6 delle Norme per i *graviora delicta* emanate dal DDF l'11 ottobre 2021.

([https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507\\_vos-estis-lux-mundi.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html));  
([https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20211011\\_norme-delittiriservati-cfaith\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html)).

In conformità con VELM Art. 1 §2a), *Vademecum I*, §3

([https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/ddf/rc\\_ddf\\_doc\\_20220605\\_vademecum-casi-abuso-2.0\\_en.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_en.html)) e l'art. 6 delle Norme sui *graviora delicta*, per minore si intende chiunque abbia meno di 18 anni.

Per adulto vulnerabile si intende qualsiasi persona in stato di infermità, deficienza fisica o mentale, o privazione della libertà personale che, di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere e di volere o comunque di resistere all'offesa (VELM Art. 1 §2b).

Il frate è colui che, al momento del presunto reato, ha fatto almeno una professione temporanea nell'Ordine dei Frati Minori o è in formazione iniziale per la professione nell'Ordine.

Il dipendente è colui che è alle dirette dipendenze dell'Ordine dei Frati Minori. Il volontario è colui che collabora liberamente con i frati nell'esercizio del loro ministero e/o delle loro opere apostoliche.

Il Delegato è la persona (frate o laico) designata dal Ministro o dal Custode per avere la responsabilità generale della Salvaguardia nell'Entità.

---

<sup>1</sup> Se necessario, si può inserire una nota a piè di pagina relativa alla legge dello Stato.

<sup>2</sup> Il testo del canone 1398 rivisto recita come segue:

§1 Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico::

1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

Una persona di primo contatto è designata dall'Ordine per ricevere qualsiasi segnalazione, sospetto o convinzione che un minore o un adulto vulnerabile sia stato abusato sessualmente.

Altre persone devono essere designate dall'Ordine per promuovere la creazione e il mantenimento di un ambiente sicuro per il ministero francescano e per formare ed educare i frati, i dipendenti e i volontari sulla salvaguardia.

**3. Le strutture di base da istituire e le procedure da seguire da parte di tutte le Entità devono essere indicate in modo chiaro e sintetico, utilizzando una terminologia facilmente comprensibile:**

*I. Strutture di base*

*A. Ufficio permanente*

All'interno di ogni Entità, dovrebbe essere istituito un ufficio permanente per la Salvaguardia, presieduto dal Delegato. Tale ufficio può avere una molteplicità di scopi:

i) Preparare e implementare la formazione e l'educazione alla salvaguardia dei frati, dei volontari e dei dipendenti.

ii) Essere il punto di primo contatto per coloro che ricevono informazioni su abusi sessuali perpetrati da un frate o per coloro che desiderano presentare reclami su abusi sessuali perpetrati da un frate.

iii) Mantenere, per quanto possibile, a nome del Ministro o del Custode, i contatti con coloro che hanno dato notizia dell'abuso o con coloro che hanno subito l'abuso e/o con le loro famiglie.

iv) Aiutare il Ministro/Custode a gestire i singoli casi in cui sono state ricevute informazioni di abuso.

*B. Commissione/Comitato di Revisione*

Questa Commissione/Comitato di Revisione, composta da professionisti qualificati (ove possibile, per lo più laici) provenienti da diverse discipline (psicologia, legge, assistenza sanitaria, comunicazione, ecc.), esaminerà la politica di salvaguardia e la sua attuazione e formulerà raccomandazioni al Ministro o al Custode nei singoli casi.

*C. Programma per i frati in formazione iniziale e permanente*

Un programma speciale di formazione/aggiornamento alla Salvaguardia dovrebbe essere preparato per tutti i frati in formazione iniziale; questo deve essere integrato nell'intero processo di formazione iniziale. Un programma simile dovrebbe essere preparato per tutti i frati professi solenni come parte della loro formazione permanente, in modo tale che il tema della Salvaguardia sia affrontato su base annuale.

#### D. *Linee guida nazionali o della Conferenza episcopale*

Laddove siano state emanate linee guida dai Vescovi del territorio, sia per un'intera nazione che per una Conferenza episcopale, può essere utile fare riferimento ad esse, specialmente se è stato istituito un ufficio speciale dai Vescovi interessati.

#### II. *Procedure da seguire in caso di dubbi/reclami/sospetti riguardanti i frati:*

A seconda delle circostanze, ogni Entità deve redigere procedure di base per la gestione delle accuse di abuso che coinvolgono i frati. Queste devono contenere i seguenti elementi

##### A. *Primo contatto*

- Quando qualcuno si avvicina a un frate e parla dell'abuso sessuale di un minore o di un adulto vulnerabile (che sia la parte lesa o un altro), ascoltare attentamente senza fare domande o indagini e senza giudicare.
- Dare alla persona i dati di contatto del responsabile della "persona di primo contatto" o prendere i dati di contatto della persona con le informazioni.
- Spiegare che la questione sarà trattata in modo riservato, ma che le informazioni condivise dovranno essere comunicate all'autorità competente.
- Passate le informazioni alla "persona di primo contatto" e siate pronti a sostenere la persona che ha portato le informazioni.

##### B. *Il ruolo del Ministro o Custode*

- Non appena la "persona di primo contatto" si è incontrata con la persona in possesso delle informazioni, deve presentare una relazione al Ministro o al Custode competente.
- Nel caso di un frate chierico, secondo il *Vademecum* emanato dalla DDF, il Ministro o il Custode, dopo aver consultato la Commissione/Comitato di Revisione, deve avviare l'indagine preliminare di cui al canone 1717. Una volta conclusa l'indagine preliminare, il Ministro o il Custode deve trasmettere il dossier alla Procura Generale seguendo le indicazioni del *Vademecum* Art. 69.
- Nel caso di una denuncia contro un frate laico accusato di aver commesso uno dei reati di cui al canone 1398 § 2, il Ministro o il Custode, dopo aver consultato la Commissione/Comitato di Revisione, deve seguire la procedura di cui al canone 695 e deve rimettere la questione al Ministro Generale.
- In ogni caso, fino alla decisione definitiva dell'autorità competente, deve essere chiaramente indicato che il frate accusato è presunto innocente.
- Durante tutto il processo e dopo, il Ministro o Custode deve ricordare che ha un dovere di cura nei confronti del frate accusato, sia che alla fine venga giudicato colpevole o meno.

##### C. *Rendicontazione allo Stato*

- Il Ministro o Custode deve osservare scrupolosamente la legge dello Stato nel riferire la questione alle autorità civili, come indicato negli Articoli 48-49 del *Vademecum*.

### *III. Procedure da seguire nel caso di volontari e/o dipendenti*

- In caso di denuncia, dubbio o sospetto di abuso sessuale su un minore o su un adulto vulnerabile da parte di un volontario o di un dipendente dell'Entità, si dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni della legge dello Stato.
- N. B. I dettagli di questa procedura non devono essere inclusi in nessun testo di politica e procedure inviato alla Curia Generale.

## **4. Responsabilità e trasparenza**

### *A. A livello dell'intera Entità*

- La politica e le procedure di ogni Entità vengono riviste in modo indipendente ogni anno/tre anni.
- Durante la visita canonica, il visitatore è tenuto a verificare l'esistenza e l'attuazione della politica e delle procedure.

### *B. A livello del singolo frate*

- Ogni Entità dovrà redigere un breve Codice di condotta che ogni frate dovrà sottoscrivere. In primo luogo, questo conterrà i dettagli dei comportamenti corretti che i frati devono adottare nei loro rapporti con i giovani, gli adulti vulnerabili e le altre persone con cui entrano in contatto nel corso del loro ministero. Questo Codice conterrà anche una descrizione di quei comportamenti che i frati devono evitare, in modo che non ci siano fraintendimenti su ciò che stanno facendo e che non si creino scandali per i fedeli.
- Anche in questo caso, durante la visita canonica, il visitatore ha l'opportunità di rivedere il Codice e vedere come ogni frate lo sta osservando.

## **5. Cosa non deve essere incluso nella politica e nelle procedure di ciascuna Entità:**

- Non è necessario includere nella politica e nelle procedure descrizioni dettagliate dei reati tratte da fonti diverse dal Diritto Canonico. Le definizioni fornite sopra sono chiare e concise.
- Non è necessario includere nella politica e nelle procedure descrizioni di comportamenti tratti da testi non giuridici.
- Non è necessario includere indicazioni su ciò che può o non può accadere in relazione agli uffici e al ministero del Frate accusato; tutto ciò è previsto nel *Vademecum*.
- Non ci dovrebbero essere indicazioni su quali azioni potrebbero essere intraprese contro un Frate accusato: ad esempio, una volta ricevuta l'informazione, non ci sono le basi per la rimozione dall'ufficio, la perdita della voce attiva e passiva, ecc. Tutte queste misure devono essere prese al momento opportuno, nel modo opportuno.

## 6. Appendici: link a politiche e procedure già approvate e funzionanti

Per la preparazione di una politica e di una procedura per tutti gli elementi della Salvaguardia, i seguenti siti web forniscono buoni esempi di ciò che alcune Entità dell'Ordine hanno già messo in atto:

- Provincia Francescana d'Irlanda: <https://www.franciscanssafeguardingoffice.com/>
- Provincia di Nostra Signora di Guadalupe, USA: <https://friars.us/protecting-gods-children>
- Provincia dell'Immacolata Concezione, Spagna: *Protocolo de prevencion y actuacion frente a los abusos sexuales a menores y personas vulnerables* (non online)
- Comunione Anglicana:  
[https://www.anglicancommunion.org/media/507211/231120\\_SCC\\_Quick-Start-Guide-to-Implementing-Safe-Church-Practices\\_EN.pdf?utm\\_source=The+Living+Church+Email+Updates&utm\\_campaign=c54edbf40e-EMAIL\\_CAMPAIGN\\_2023\\_01\\_27\\_06\\_48\\_COPY\\_01&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_-89e9a46b3d-%5BLIST\\_EMAIL\\_ID%5D&mc\\_cid=c54edbf40e&mc\\_eid=a11042219b](https://www.anglicancommunion.org/media/507211/231120_SCC_Quick-Start-Guide-to-Implementing-Safe-Church-Practices_EN.pdf?utm_source=The+Living+Church+Email+Updates&utm_campaign=c54edbf40e-EMAIL_CAMPAIGN_2023_01_27_06_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-89e9a46b3d-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=c54edbf40e&mc_eid=a11042219b)

Inoltre, è possibile reperire online i seguenti documenti:

- Papa Francesco, Lettera apostolica "*Vos estis lux mundi*", 19 marzo 2019:  
[https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507\\_vos-estis-lux-mundi.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html);
- Dicastero per la Dottrina della Fede, *Norme per i reati più gravi*, 11 ottobre 2021:  
[https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20211011\\_norme-delittiservati-cfaith\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiservati-cfaith_it.html)
- Dicastero per la Dottrina della Fede, *Vademecum per il trattamento dei casi di reati più gravi*, 5 giugno 2022:  
[https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/ddf/rc\\_ddf\\_doc\\_20220605\\_vademecum-casi-abuso-2.0\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html)